



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 35 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA P.F. 1101 IN C.C. MALE' PER LA COSTRUZIONE DI TRALICCIO E LOCALI RICOVERO APPARATI IN LOCALITA' MONTE PELLER - ATTO DI PRECISAZIONE.**

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** mese di **marzo** alle ore **14.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Assente giustificata
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA P.F. 1101 IN C.C. MALE' PER LA COSTRUZIONE DI TRALICCIO E LOCALI RICOVERO APPARATI IN LOCALITA' MONTE PELLER - ATTO DI PRECISAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione comunale di Malè abbia visto realizzate sul suo territorio alcune infrastrutture per comunicazioni elettroniche, radiotelevisive e per comunicazioni in generale una delle quali insiste sulla p.f. 1101 in C.C. Malè, località Monte Peller.

Dato atto come il rapporto in essere, di cui la scadenza era prevista per il 05.10.2015, per volontà concorde delle parti era stato fatto oggetto di riconsiderazione in via anticipata al fine di valutarne preventivamente il rinnovo e ciò con un duplice obiettivo; in primis la trasformazione del titolo di utilizzo del bene in diritto reale di superficie, il secondo la riconsiderazione economica del canone dovuto al comune, pur considerando che si tratta di beni finalizzati alla offerta sul territorio di un servizio qualificabile come pubblico, qual'è appunto quello delle comunicazioni che, in zone periferiche, ancor più che in altri luoghi, assumono una funzionale decisiva per ridurre il cd. digital device.

Che Ei Towers S.p.a, subentrata per cessione di ramo di azienda a Trentuno S.r.l., già assegnataria dell'area a seguito di subentro rispetto a T.C.A. S.r.l., con nota dd. 05.02.2014, pervenuta al n. prot. 1498 in data 12.02.2014, aveva formalmente richiesto il rinnovo del contratto proponendo un canone annuo pari ad €. 4.600,00.- e, una durata del diritto, pari ad anni 20.

Dato atto come la proposta, a seguito di richiesta del Comune, venne poi rivista nei contenuti economici in ragione di €. 5.600,00.-, importo che accettato dal Comune era stato la base dell'accordo definito sulla base di contratto tipo.

Evidenziato come se in prima battuta, seppur a fronte di una significativa revisione in rialzo del canone, Ei Towers convenne di poter anche accettare una anticipata decorrenza dei nuovi effetti dell'accordo rispetto a naturale scadenza (05.10.2015), successivamente chiese che il contratto nuovo decorresse non dalla sua sottoscrizione, nel frattempo intervenuta in data 20.05.2015, ma appunto dal 6 ottobre 2015.

Dato atto come risultando la realtà gravata da uso civico, quindi soggetta alla Legge 16 giugno 1766 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con natura di terre ad uso civico, nei termini di cui alle originarie intese venne chiesta autorizzazione al Servizio Autonomie locali che la concesse nei termini di cui alla ns. richiesta originaria, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto e ciò giusta autorizzazione dirigenziale n. 550 dd. 25.11.2014.

Dato atto come per detto bene, vincolato a tali destinazione ma direttamente amministrato dal Comune di Malè, stante l'inesistenza di un'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC), intervenne appunto la sottoscrizione del contratto rep. n. 442 dd. 20.05.2015, a cura del

Segretario comunale, di cui lo stesso poi curò l'intavolazione con previsione di durata del diritto di superficie dal 6 ottobre 2015 e per complessivi anni 20 secondo nuove intese.

Si evidenzia peraltro come il competente Ufficio tavolare bloccò la pratica chiedendo che per procedere alla intavolazione dell'atto fosse prodotto un atto di rettifica e variazione dell'autorizzazione alla sospensione del vincolo d'uso civico, con conseguente nuova decorrenza del vincolo non dalla sottoscrizione dell'atto, intervenuta come detto il 20.05.2015, ma dalla data di naturale scadenza dell'originario contratto ovvero dal 6 ottobre 2015 e per 20 anni da questa, uniformando la previsione negoziale.

Convenuto come rimangano sostanzialmente immutate le condizioni generali del rapporto, migliorativo del precedente, tanto che alcuno avrebbe da obiettare trattandosi di rinnovo di contratto in essere finalizzato al prolungamento del tempo di mantenimento in sito di opere già realizzate, qualificabili come approntamenti tecnici necessari per la diffusione di segnali radio televisivi e telefonici in zone montane.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di assumere, per quanto esposto in premessa, il presente atto di precisazione relativamente ai termini di decorrenza del diritto reale di superficie costituito su mq. 240 della p.f. 1101 in Malè a favore della Ei Towers S.p.a. con sede legale in Via G. Zanella, n. 21, a Lissone (MB), c.f. 12916980159, finalizzato al mantenimento di infrastrutture e apparati per

telecomunicazioni elettroniche, radio-televisive e per comunicazioni in genere aventi carattere di pubblica utilità.

2. Di richiedere per detta finalità, che il Servizio Autonomie Locali vari i contenuti del provvedimento autorizzatorio n. 550 dd. 25.11.2014, cosicché la decorrenza del diritto ventennale sia individuata, coerentemente a contratto già formalizzato, con il 6 ottobre 2015 in luogo che dalla sottoscrizione dello stesso, come in precedenza richiesto e fermo resto.
3. Di incaricare gli uffici di inoltrare la presente alla Provincia per l'adozione degli atti conseguenti.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **04.03.2016** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPREg. 01.02.2005, N. 3/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA P.F. 1101 IN C.C. MALE' PER LA COSTRUZIONE DI TRALICCIO E LOCALI RICOVERO APPARATI IN LOCALITA' MONTE PELLER - ATTO DI PRECISAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPREg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPREg. 01.02.2005, n. 3/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RAGIONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 04.03.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **08.03.2016** al giorno **18.03.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 07.03.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio